

LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2015

Varese, 15 settembre 2015



COMUNE DI RIMASCO (VC) – LA SCALINATA IN PIETRA

CONTABILITA' E CONTROLLI

- La nullità dell'atto di citazione in giudizio si configura solo in caso di omessa/assoluta incertezza del petitum, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento; quanto alla prospettata difficoltà nell'individuazione della causa petendi, il giudice ha il potere-dovere d'attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris, anche diverso da quello indicato dalle parti, purché non modifichi i fatti costitutivi e la realtà fattuale posta a base della domanda. Le disposizioni di sanatoria ex art. 4, D.L. n. 16 del 2014, non incidono sulla procedibilità dell'azione erariale, posta la possibile coesistenza di procedure, attivabili dalla p.a., tese a perseguire il ristoro del pregiudizio subito. L'integrazione del contraddittorio, a prescindere dalla compatibilità dell'istituto coi principi di cui all'art. 111, comma 2, Cost., non costituisce un obbligo per il giudice contabile, poiché nel giudizio di responsabilità amministrativa non si configurano ipotesi di litisconsorzio necessario. Spetta al giudice contabile di sindacare, con giudizio ex ante, le scelte discrezionali della p.a., per valutarne la coerenza coi principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e la loro non arbitrarietà ovvero diseconomicità.

Corte dei conti-Veneto, sentenza 17 giugno 2015, n. 98

- Alla luce dei principi generali d'attendibilità e prudenza che devono presidiare la formazione delle previsioni di bilancio, è doveroso allocare nei fondi per passività potenziali una somma, adeguatamente stimata dai competenti uffici interni, a garanzia dell'eventuale esborso che il Comune potrebbe sostenere all'esito della definizione dei rapporti liquidatori della Comunità montana.

Corte dei conti-Liguria, delibera 17 giugno 2015, n. 53

- Le spese per il funzionamento e l'attività dell'ufficio IAT, nei limiti in cui si considerano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti ex lege, sono da valutare alla stregua di spese necessitate dalla legge, come tali escluse dal campo d'applicazione dell'art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010. Le spese relative genericamente all'organizzazione di manifestazioni di tipo culturale/con fini di promozione turistica, sono di norma da considerare riconducibili, alternativamente e secondo i casi, alle nozioni di "convegni" o di "relazioni pubbliche", come tali rientranti nel vincolo di spesa in esame.

Corte dei conti-Liguria, delibera 17 giugno 2015, n. 54

- L'occultamento doloso del danno da parte dell'autore dell'illecito erariale, chiamato in giudizio in via principale e a titolo di dolo, impedisce l'insorgere della prescrizione anche nei confronti di altri soggetti chiamati a rispondere del danno in via sussidiaria per omissione dei dovuti controlli.

Corte dei conti-Veneto, sentenza 22 giugno 2015, n. 107

- L'affidamento di un incarico esterno è produttivo di danno erariale se avvenuto in violazione dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero difettando il presupposto dell'assenza di risorse umane all'interno dell'ente in grado, sotto il profilo quali-quantitativo, di svolgere l'attività affidata al consulente esterno.

Corte dei conti-Basilicata, sentenza 1° luglio 2015, n. 36

- Ai sensi dell'art. 1, comma 143, L. n. 228 del 2012, le p.a. non possono procedere all'acquisto di autovetture sino al 31/12/2015, salvo che l'autoveicolo sia funzionale all'espletamento di alcuni servizi fondamentali previsti dal successivo comma 144, tra cui i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali d'assistenza.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 6 luglio 2015, n. 106

- L'anticipazione di liquidità, non avendo lo scopo di finanziare spese ma solo quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato d'amministrazione. Pertanto, le risorse da anticipazione non possono essere contabilizzate come provenienti da indebitamento e, risultando da un'operazione di per sé neutra, non devono incidere in alcun modo sul saldo d'amministrazione. Per questa ragione, e cioè assicurare la neutralizzazione dell'operazione ai fini della determinazione del risultato d'amministrazione, la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta va interamente contabilizzata sin dal primo esercizio. Per i motivi appena esposti la soluzione suggerita è quella della costituzione di apposito fondo vincolato, pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal M.E.F. maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti. Peraltro, l'iscrizione delle somme al fondo vincolato consente, come ulteriore vantaggio, d'evidenziare i movimenti contabili nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio, ove il debito per anticipazione è rilevato tra i debiti di finanziamento. La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35 del 2013 è così correttamente definita: per l'entrata al titolo V SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico"; per la spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico", con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

Corte dei conti-Molise, delibera 7 luglio 2015, n. 115

- La Corte dei conti ha dichiarato la non conformità a legge di alcune spese di rappresentanza sostenute dal Comune: prodotti di forneria per un augurio natalizio, trofei e una targa ricordo.

Corte dei conti Lombardia, delibera 10 giugno 2015, n. 221

- Il giudice dei conti ha condannato alcuni dirigenti del Servizio Sanitario Regionale, per il danno conseguente all'acquisto di ecotomografi portatili a corredo delle ambulanze del Servizio di emergenza-urgenza, risultati dalle indagini sostanzialmente inutilizzati, giacché l'acquisto era stato promosso dai convenuti al di fuori di qualsiasi logica programmatoria/studio di fattibilità della loro concreta utilizzabilità, e senza curare adeguatamente la formazione professionale dei medici che avrebbero dovuto utilizzare gli strumenti clinico/diagnostici portatili.

Corte dei conti-Basilicata, sentenza 6 luglio 2015, n. 42

- A seguito della condanna disposta dal giudice ordinario per aver l'Ente, attraverso i propri atti e comportamenti illegittimi, condotto al demansionamento di un proprio dipendente, i funzionari ritenuti responsabili rispondono di danno erariale indiretto.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 8 luglio 2015, n. 330

- La modifica dell'art. 208, D.Lgs. n. 285 del 1992, ha inteso rafforzare la deroga al principio d'unità del bilancio, consentendo che i proventi da sanzioni stradali siano vincolati a specifiche destinazioni previste ex lege, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle p.a. locali al miglioramento della sicurezza e potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale. Quanto premesso, mentre è da escludere la destinazione di tali risorse finanziarie alla copertura di spese per l'acquisizione di "mobili e arredi per gli uffici del Comando della Polizia Locale", o per la "manutenzione e l'assistenza della fotocopiatrice in uso", si può ritenere che altre spese, quali "manutenzione e assistenza software varchi zone a traffico limitato", "armi in dotazione degli agenti di Polizia Locale", "personal computer in dotazione agli uffici di Polizia Locale", "pass cartacei per disabili da apporre sugli autoveicoli", "radio e centrale operativa in dotazione al Comando", trovino giustificazione nel riconosciuto perseguimento d'un obiettivo fondamentale di rafforzamento dell'organizzazione dell'Ente, che si trova esposto ad approntare misure eccezionali per l'ottimale gestione di un evento culturale che richiede la progettazione d'interventi innovativi, da un lato, e d'interventi che, per loro natura, presentano il carattere dell'indispensabilità.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 15 luglio 2015, n. 36

- Nel processo contabile spetta al Procuratore provare l'esistenza del danno erariale per cui, già in relazione alla mancanza di elementi certi sulla sussistenza d'un pregiudizio risarcibile caratterizzato da certezza e attualità, il giudice deve respingere la domanda.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 15 luglio 2015, n. 338

- Le riduzioni di spesa ex art. 47, comma 8, D.L. n. 66 del 2014, potranno riflettersi sulle scelte alternative di spesa corrente da sostenere in base all'autonomia gestionale/organizzativa riconosciuta ai comuni dall'ordinamento vigente, fermo rimanendo il raggiungimento dell'obiettivo complessivo cui è tesa la manovra finanziaria.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 239

- Il giudice dei conti esamina la possibilità di procedere a variazioni di bilancio in corso d'esercizio provvisorio e l'imputazione di trasferimenti vincolati nei servizi conto terzi.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 luglio 2015, n. 250

- Si applica agli Organi di revisione degli enti locali l'art. 6, comma 3, D.L. n. 78 del 2010, che prevede la decurtazione del 10% dei relativi compensi.

Corte dei conti-Puglia, delibera 22 luglio 2015, n. 143

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 148

- Gli interessi di mora per cui non esiste un regolare impegno di spesa non costituiscono un debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194 TUEL; pertanto, ove l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'ente debitore deve verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando eventualmente l'opportunità di giungere a un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). L'Ente dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere quanto prima al relativo pagamento, per evitare il proliferare d'ulteriori interessi e il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 149

- Il giudice dei conti interpreta l'art. 31, comma 28, L. n. 183 del 2011, inerente al dies a quo di decorrenza delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità.

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 151

- Il giudice dei conti fornisce un parere sull'ambito applicativo dell'art. 3, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, circa la riduzione automatica del canone di locazione passiva, dal 1° luglio 2014, in misura del 15%, anche in deroga a eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso.

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 154

- I dipendenti comunali conferiti a un Consorzio costituito ex art. 31 TUEL, mantengano lo status di dipendenti pubblici e il loro rapporto d'impiego continua a intercorrere col Comune conferente; come tali, soggiacciono alla disciplina sulla mobilità nelle p.a. ex art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001. Circa l'armonizzazione contabile, l'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 118 del 2011, prevede che gli enti strumentali delle p.a. che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; inoltre, il successivo comma 3, prevede che le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 114 TUEL, e gli altri organismi strumentali degli enti locali, adottano lo stesso sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 luglio 2015, n. 126

- Fatti salvi i pagamenti effettuati ex art. 4, comma 4, D.L. n. 78 del 2015, ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento dell'anno 2014 deve farsi riferimento a tutti i pagamenti avvenuti nel corso di detta annualità, sebbene relativi a richieste ricevute prima, quindi a prescindere dalla data d'acquisizione al protocollo. La disposizione derogatoria dettata dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 78 del 2015, ha inteso escludere dal calcolo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati dagli enti locali ai quali sono stati erogati, e nei limiti delle erogazioni conseguite: 1) le anticipazioni di liquidità ex art. 1, comma 1, D.L. n. 35 del 2013; 2) le risorse previste dall'art. 32, comma 2, D.L. n. 35 del 2013. Si afferma la portata generale e omnicomprensiva del divieto di assunzione posto dall'art. 41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014, ritenendo preclusi, nell'anno d'operatività del divieto: a) l'utilizzo di personale di altro ente locale ex art. 1, comma 557, L. n. 311 del 2004; b) il rinnovo del comando scaduto di personale di altro ente; c) l'utilizzo di personale di altro ente locale ex art. 14, CCNL 1 aprile 1999 Comparto Regioni-Enti locali; d) la prosecuzione del comando in corso qualora sia configurabile la finalità d'eludere la portata imperativa della norma; e) il ricorso al comando reciproco ove tale operazione non s'appalesi neutra dal punto di vista finanziario, ma comporti per l'ente ricevente un incremento di spesa rispetto al valore delle prestazioni lavorative rese dal personale di sua appartenenza in favore di altro ente.

Corte dei conti-Lazio, delibera 28 luglio 2015, n. 158

- Come il riaccertamento straordinario può precedere o seguire l'approvazione del bilancio di previsione, condizionando la predisposizione di tale documento contabile se ancora da approvare o comportando la variazione di quello già approvato, così anche la delibera del rientro dal disavanzo può essere adottata in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 26 maggio 2015, n. 86

- Nel processo contabile di responsabilità amministrativa è consentito solo l'intervento adesivo dipendente, giacché esso non amplia il thema decidendum, poiché in presenza di un interesse qualificato e concreto, è ammesso solo l'intervento ad adiuvandum dell'azione obbligatoria del P.M. contabile, in quanto diretto a tutelare gli interessi patrimoniali e reputazionali della comunità locale e del relativo ente esponenziale, lesi dai comportamenti illeciti dei propri dipendenti. In detto processo la sentenza penale di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., pur non facendo stato nei giudizi civili e amministrativi, costituisce (unitamente agli atti del relativo fascicolo) una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice in ordine agli effetti dell'accertamento penale nei giudizi restitutori e da risarcimento di danno, tenuto conto che il patteggiamento della pena dalla giurisprudenza è equiparata ad una "tacita ammissione di colpevolezza", perché dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p., ex art. 2, L. n. 97 del 2001, la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti è assimilata a un elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, deve spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Il dipendente pubblico responsabile del reato di corruzione versa nell'atteggiamento psicologico del dolo anche nell'esecuzione delle azioni produttive di danno perseguite in sede di responsabilità amministrativa. Il danno da disservizio è un pregiudizio erariale che coincide con gli oneri sostenuti dalla p.a. danneggiata per lo svolgimento delle verifiche e delle indagini da parte di organismi speciali, la cui spesa va addebitata al responsabile del danno pubblico, in conformità al principio di proporzionalità, in misura del 30% del totale delle spese sostenute dall'amministrazione stessa, ove l'ipotesi d'addebito in cui essa sia esitata in sede amministrativa trovi conforto nella conseguente ipotesi accusatoria elevata dalla Procura regionale. La c.d. legge Severino (L. n. 190 del 2012), ha introdotto un'importante innovazione in tema di danno all'immagine della p.a., dove l'entità di questo pregiudizio che deriva dalla commissione di un reato contro la stessa p.a., accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro/del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Corte dei conti-Lombardia, sentenza 27 luglio 2015, n. 135

- Il giudice dei conti ricostruisce la disciplina della contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato alla luce del novellato D.Lgs. n. 118 del 2011 (e ciò per il leasing, il contratto di disponibilità e il project financing).

Corte dei conti-Lombardia, delibera 30 luglio 2015, n. 266

- Il giudice dei conti si esprime sulla nozione e sul risarcimento del danno ambientale.

Corte dei conti-Lombardia, sentenza 31 luglio 2015, n. 137

ORGANI DI GOVERNO

- Il giudice dei conti si esprime sulla riconoscibilità di compensi a componenti degli organi amministrativi in società pubbliche.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 4 marzo 2015, n. 88

- L'art. 4, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013", va inteso nel senso di comprendere nel costo sostenuto nel 2013 i soli compensi percepiti dagli amministratori aventi diritto a tale retribuzione; ciò, ancorché una simile

interpretazione, tenendo conto della possibile presenza di consiglieri d'amministrazione non aventi diritto al compenso, potrebbe offrire una base di calcolo, su cui operare la riduzione imposta dalla novella normativa, già particolarmente contenuta. Con riferimento all'inciso "ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche", è ragionevole ritenere che lo stesso debba comprendere qualunque ulteriore incarico assegnato agli amministratori societari per il quale sia corrisposto un autonomo compenso; è chiaro, peraltro, che deve pur sempre trattarsi di incarichi riferibili alla gestione societaria in senso lato. La norma prevede che, con riferimento alle società controllate direttamente/indirettamente dalle p.a. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di p.a. superiore al 90% dell'intero fatturato, a decorrere dall'1/1/2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Il successivo comma 5 estende l'applicazione di questo tetto di spesa alle società a totale partecipazione pubblica, diretta/indiretta. La norma vuole contenere la spesa sostenuta dalle p.a. per le società partecipate, e stesso fine persegue l'art. 1, comma 725, L. n. 296 del 2006; è tuttavia diverso l'ambito delle due discipline: infatti, la finanziaria 2007 introduce un limite al compenso del singolo amministratore (presidente/componente di c.d.A.) di società partecipate da comuni o province, mentre il D.L. n. 95 del 2012 pone un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle p.a. per gli amministratori delle società controllate/interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l'intero organo d'amministrazione nel 2013. Di conseguenza, entrambe le norme devono essere applicate; infatti, nella logica complessiva di progressivo contenimento dei costi degli organismi partecipati dagli enti locali perseguita dal legislatore, la normativa più recente chiude spazi lasciati aperti da quella più risalente nel tempo. Pertanto: il limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell'eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati; l'indennità di risultato potrà essere riconosciuta, nei limiti di cui all'art. 1, comma 725, L. n. 296 del 2006, solo se l'onere complessivo, così determinato, a carico dell'ente non superi l'80% di quello sostenuto nel 2013. Il limite è tassativo, pertanto si applica anche alle società già oggetto, in passato, di misure di contenimento degli emolumenti, e senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell'incarico.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 7 luglio 2015, n. 107

Corte dei conti-Sardegna, delibera 13 luglio 2015, n. 50

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 10 luglio 2015, n. 119

- Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune sede dell'Ente, possono rimborsarsi le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute degli organi assembleari/esecutivi, e per svolgere funzioni proprie/delegate, entro i limiti dell'importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo pubblico, ove detto mezzo di trasporto non sia concretamente utilizzabile; tale diritto compete anche all'amministratore residente in una frazione del comune, per raggiungere la sede dell'Ente.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 10 luglio 2015, n. 118

- In caso di consorzio di servizi tra enti locali ex art. 31 TUEL, vige la gratuità degli incarichi d'amministratore espletati, in applicazione dell'art. 5, comma 7, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Veneto, delibera 8 luglio 2015, n. 327

- Agli effetti della determinazione della percentuale di compenso spettante agli amministratori delle società partecipata dall'Ente, il "costo annuale sostenuto" ex art. 16, D.L. n. 90 del 2014, è quello effettivamente erogato dal Comune nel 2013.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 10 luglio 2015, n. 120

- La devoluzione all'unione delle funzioni amministrative non incide sull'assetto ordinamentale del comune e sui compiti assegnati dal TUEL al consiglio comunale (tra cui l'approvazione del bilancio), rappresentativo della comunità locale che insiste sul territorio del comune e non dell'unione. Non vale in senso contrario quanto disposto espressamente dal previgente art. 16, commi 1/13, come riformulato dal comma 2, art. 19, D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 2012, e prima della disposta abrogazione operata dalla L. n. 56 del 2014, con riferimento alla costituzione di un'apposita unione di comuni (alternativa rispetto all'unione di cui all'art. 14, D.L. n. 78 del 2010), cioè di un nuovo ente locale, dotato di una propria autonoma governance, che sarebbe dovuto succedere (ex comma 3 del previgente art. 16, D.L. n. 138 del 2011) ai comuni associati nella gestione delle funzioni e dei servizi, con l'ulteriore conseguenza della corrispondente "compressione", in materia, delle prerogative degli organi dei comuni componenti. In particolare, tale quadro normativo demandava espressamente al consiglio comunale dei comuni componenti l'unione, la sola adozione, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale d'indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre, con una disciplina di tale unione "speciale" parzialmente derogatoria rispetto al TUEL. Tale disciplina è stata abrogata dall'art. 1, comma 104, L. n. 56 del 2014, oltre al fatto che riguardava, appunto, l'unione "speciale" fra comuni con meno di 1000 abitanti.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 244

- Anche nell'ipotesi delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo dell'Ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, è possibile il rimborso dei costi effettivi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio, laddove ovviamente non sia possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, anche al fine di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto col fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 26 maggio 2015, n. 87

- Sussiste la responsabilità amministrativa del Presidente di un gruppo consiliare regionale quando non restituisce le somme percepite dal gruppo una volta accertata l'irregolare rendicontazione.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, sentenza 9 luglio 2015, n. 52

PERSONALE E PREVIDENZA

- Circa la nuova disciplina dei "fondi per la progettazione e l'innovazione" ex art. 13-bis, L. n. 114 del 2014, si rappresenta che l'art. 13, D.L. n. 90 del 2014 ha abrogato l'art. 92, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 163 del 2006, recante la previgente disciplina relativa agli incentivi spettanti ai dipendenti degli enti locali per le attività di progettazione e pianificazione. L'art. 13-bis dello stesso D.L., in vigore dal 19 agosto 2014, ha dettato, di contro, una nuova disciplina in materia, confluita nell'art. 93 del codice dei contratti pubblici, ai commi 7-bis e 7-quinquies. I compensi sono corrisposti sulla base della normativa vigente al momento del compimento delle attività incentivate senza che possa essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti e ne limitino l'entità. I compensi erogati dopo l'entrata in vigore della riforma, ma concernenti attività realizzate in precedenza, rimangono assoggettati alla previgente disciplina normativa.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 maggio 2015, n. 191

- Il giudice dei conti esprime parere riguardante la stabilizzazione del personale delle Aziende speciali.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 maggio 2015, n. 208

- L'allungamento al 31.12.2014 dei vincoli già previsti per gli anni 2011-2013, comporta che il fondo per la contrattazione decentrata non possa superare nel 2014 il tetto del fondo del 2010, e che lo stesso vada ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Dal 2015, invece, non si dovranno operare più riduzioni legate alla diminuzione del personale ma, calcolato il fondo secondo le regole contrattuali, ad esso andrà applicata la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 19 giugno 2015, n. 179

- Alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti. I diritti di rogito competono ai soli segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spettano ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; ciò, in disparte ogni possibile valutazione sulle specifiche ricadute applicative sui conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore. L'Ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l'incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo sono dettate le norme esaminate, che prevedono da un lato l'integrale devoluzione in favore dell'ente locale della presente tipologia di entrate, dall'altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei casi in cui l'ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l'attribuzione di quote di tali diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante. La normativa pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell'ente, secondo quanto testualmente recita l'art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014 ("...una quota del provento annuale spettante al comune..."), in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad 1/5 dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute. In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante va calcolata in relazione all'attività svolta nell'anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all'attività rogante.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 24 giugno 2015, n. 21/SEZAUT/2015/QMIG

Corte dei conti-Campania, delibera 8 luglio 2015, n. 188

Corte dei conti-Campania, delibera 8 luglio 2015, n. 192

Corte dei conti-Sardegna, delibera 13 luglio 2015, n. 52

- Gli enti locali non possono attivare, nel biennio 2015-2016 di operatività della norma speciale di cui all'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, procedure di mobilità in entrata di dipendenti di p.a. che non siano quelli collocati in eccedenza dalle province. Gli enti locali possono cumulare le capacità assunzionali non utilizzate nel triennio precedente per effettuare assunzioni di personale sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per quel che riguarda il biennio 2015-2016 dei vincoli posti dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, tesi a garantire il riassorbimento del personale provinciale. Gli enti locali, per ricollocare al meglio il personale provinciale in esubero, possono destinare alla ricollocazione di detto personale non solo il 100% delle capacità assunzionali relative alle cessazioni del 2014, ma anche eventuali percentuali assunzionali non utilizzate risalenti agli anni precedenti del triennio, ovvero agli esercizi 2013 e 2012; detto utilizzo, tuttavia, dev'essere comunque compatibile coi vincoli finanziari e di spesa del personale imposti dalla normativa vigente di seguito evidenziati: a) rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente per gli enti soggetti; b) obbligo di trasmissione telematica della certificazione dell'osservanza del patto di stabilità dell'esercizio precedente; c) rispetto del limite di spesa imposto dalla normativa vigente che si sostanzia, per gli enti soggetti al patto, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, L. n. 296 del 2006, commi 557/557-quater (in particolare il rispetto del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013) e, per gli enti minori, del comma 562 della stessa norma; d) rispetto dei tempi medi di pagamento ex art. 4, D.Lgs. n. 231 del 2002; e) adozione e inserimento all'interno del PEG, del Piano delle Performance; f) adozione del Piano per le Azioni Positive

in materia di pari opportunità. Va tuttavia evidenziato che l'operatività del divieto d'assunzione conseguente al mancato rispetto dei vincoli, sopra accennati, relativi al rispetto del patto di stabilità e alla conseguente obbligatoria trasmissione telematica della certificazione e del rispetto dei tempi medi di pagamento, è parzialmente derogata per effetto dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 78 del 2015: con ciò, il legislatore si premura di creare un "binario preferenziale" destinato alla ricollocazione del personale eccedentario delle Province al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti di dette p.a. soggette al riordino conseguente alla Legge Del Rio. Nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale sovranumerario delle province, vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve assumere.

Corte dei conti-Veneto, delibera 25 giugno 2015, n. 304

- Il giudice dei conti valuta la possibilità da parte di enti locali nel corso del 2015, di attivare procedure di reclutamento, nella vigenza delle disposizioni vincolistiche ex art. 1, commi 421 e ss., L. n. 190 del 2014.

Corte dei conti-Veneto, delibera 25 giugno 2015, n. 305

- Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale vanno incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ex art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006, ma sono escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 25 giugno 2015, n. 22/SEZAUT/2015/QMIG

- Non vi è interdipendenza, limitatamente ai profili vincolistici qui in esame, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, con le disposizioni specificamente concernenti i limiti e le condizioni poste alla specifica facoltà assunzionale "a tempo determinato", per la quale, comunque, continuano pienamente ad operare sia tutte le rigorose disposizioni ed i limiti già dettati, anche recentemente, dal legislatore, sia le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla fattispecie, sia, comunque, il più generale divieto, connaturato alla particolare cogenza della disposizione in esame, di adozione di atti che possano configurarsi come elusivi del dettato normativo, e che, in quanto tali, potrebbero comportare la nullità di assunzioni eventualmente disposte in base a tali atti.

Corte dei conti-Campania, delibera 1° luglio 2015, n. 179

- Per gli anni 2015/2016, la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 101 del 2013, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica. Per lo stesso biennio, non è consentito indire bandi di procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001, se non esclusivamente a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, essendo prioritario il ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Corte dei conti-Campania, delibera 1° luglio 2015, n. 180

Corte dei conti-Campania, delibera 1° luglio 2015, n. 182

- Richiamato l'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nel 2013 e non utilizzati nel 2014 per effettuare l'assunzione del vincitore di un concorso pubblico bandito nel 2014 e concluso nel 2015, si evidenzia che l'art. 4, D.L. n. 78 del 2015, ha previsto che anche gli enti sottoposti al patto di stabilità possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente. Pertanto, a seguito del riferito intervento normativo, il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità, va effettuato in base alla nuova disciplina ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell'ultimo triennio. Ora, in base all'art. 1, comma 424, cit., sono desinate

all'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie vigenti o già approvate alla data dell'1.1.2015, nonché alla ricollocazione del personale soprannumerario in disponibilità, tutte le risorse a disposizione dell'ente per le assunzioni a tempo indeterminato nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente. Ne deriva che per il 2015 sono soggetti allo specifico vincolo di destinazione previsto dal comma 424 cit., non solo il 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nel 2014, ma anche i tutti i "resti" provenienti dal triennio precedente, nessuno escluso, in quanto contribuiscono, in base alla nuova disciplina recata dal D.L. n. 78 del 2015, a incrementare la capacità assunzionale dell'ente. Conclusivamente, le economie relative all'esercizio 2013 utilizzabili in base alla nuova formulazione dell'art. 3, D.L. n. 90 del 2014, poiché costituiscono una quota della complessiva capacità assunzionale dell'ente, possono essere destinate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate all'1.1.2015, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario. Tale soluzione è coerente con la ratio del comma 424 cit., ovvero nella volontà del legislatore di attribuire rilievo prioritario alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti provinciali interessati dal processo di riordino di cui alle leggi D.L. n. 95 del 2012 e L. n. 56 del 2014, che, altrimenti, sarebbe gravemente compromessa.

Corte dei conti-Marche, delibera 2 luglio 2015, n. 163

- Sulla possibilità di ricorrere all'appalto di servizi ex art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006, impregiudicata l'obbligatoria verifica, salvo l'azione di risarcimento per danno erariale, circa la carenza di risorse interne all'ente locale che possano sopperire agli specifici bisogni declinati dall'amministrazione e l'obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all'esterno l'incarico/il servizio rispetto all'alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell'ente, va evidenziato che l'oggetto della prestazione non deve rientrare nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali che debbono necessariamente essere svolte dai dipendenti dell'ente locale. Va poi ricordato che il confine fra contratto d'opera intellettuale (art. 2222 c.c.) e contratto d'appalto (art. 1655 c.c.), è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi d'affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità d'imprenditore e con un'organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione. Tale confine sfuma in relazione alla disciplina dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 163 del 2006, allo scopo di disciplinare la procedura a evidenza pubblica prodromica alla loro stipula. Secondo parte della giurisprudenza, il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione d'appalto di servizi anche le prestazioni d'opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che partecipa a una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di natura intellettuale. Il codice dei contratti pubblici adotta quindi una nozione ampia di appalto di servizi che comprende, dal punto di vista soggettivo, anche l'attività del professionista e che è tesa a individuare l'ambito d'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006. Peraltro la magistratura contabile, reputa che l'art. 7, comma 6, disciplina gli incarichi ogniqualvolta siano conferiti a persone fisiche, prive della qualità d'imprenditori. Conseguentemente, l'appalto di servizi ricorrerebbe solo rispetto alle prestazioni rese da imprenditori, supportati da un'organizzazione di mezzi; viceversa, in assenza di un'organizzazione imprenditoriale strutturata, gli incarichi de quibus, paiono poter essere assimilati ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, che concretizzano un rapporto di lavoro autonomo tra p.a. e incaricato, basato sulla fiducia riposta dalla prima nei confronti del secondo. In ogni caso, da un punto di vista giuscontabilistico, la relativa voce di spesa si colloca nell'ambito della disciplina degli incarichi ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; esigenze di funzionalità dell'ente; corrispondenza a obiettivi/progetti specifici e determinati; temporaneità e previa determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Spetta all'Ente valutare se nella fattispecie concreta ricorrano specificamente tali circostanze, che comportano l'assoggettamento ai limiti in materia di spesa di personale, in particolare all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, onde evitare che l'utilizzazione dell'appalto di servizio sia una modalità elusiva per sottrarsi ai limiti in materia di spesa di personale.

Corte dei conti-Campania, delibera 8 luglio 2015, n. 187

- La spesa per cantieri occupazionali, finanziata con risorse del fondo unico regionale indistinto di cui alla L.R. Sardegna n. 2 del 2007, rileva ex art. 1, comma 562, L. n. 296 del 2006.

Corte dei conti-Sardegna, delibera 13 luglio 2015, n. 51

- La possibilità d'effettuare assunzioni a tempo determinato e di conferire un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, TUEL, esulano dal campo d'applicazione dell'art. 1, comma 424, Legge di stabilità 2015, e restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 13 luglio 2015, n. 113

- Nessun incentivo di progettazione potrà essere corrisposto per l'attività di manutenzione ordinaria svolta dall'Ente. Per le attività di progettazione interna, concernenti opere di manutenzione straordinaria di opere pubbliche, compiute a seguito di una gara, con esclusione pertanto dei lavori eseguiti in economia, poste in essere prima del 19/8/2014 (entrata in vigore della L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 2014) e per le quali non è stato liquidato alcun incentivo, l'Ente dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, in conformità ai principi stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 11/2015/QMIG.

Corte dei conti-Umbria, delibera 14 maggio 2015, n. 71

- Se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati, in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia d'appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422, art. 1, L. n. 190 del 2014.

Corte dei conti-Campania, delibera 15 luglio 2015, n. 193

- Il richiamo della disposizione normativa di cui al comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90 del 2014, ai "segretari che non hanno qualifica dirigenziale", è da intendersi in senso atecnico, posto che ai segretari comunali/provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale, ma per alcune categorie il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti: alla luce dell'art. 32 del CCNL 2011, la norma si riferisce ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello del personale dirigenziale concludendo, quindi, che i diritti di rogito non possano riconoscersi ai segretari che godano di equiparazione alla dirigenza sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Tale interpretazione si coniuga con la tendenza legislativa a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, al fondamentale principio d'omnicomprensività della retribuzione. Da un'interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale della norma, non può desumersi l'attribuzione in favore degli enti interessati della possibilità di determinare la quota del provento da erogare mediante un'autonoma regolamentazione; viepiù, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dai Comuni, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Tale conclusione appare coerente con la ratio sottesa alle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito attribuendo l'integralità del gettito all'ente locale, e all'ipotesi derogatoria prevista dal comma 2-bis, dalla cui applicazione non possono derivare maggiori spese per l'ente.

Corte dei conti-Puglia, delibera 2 luglio 2015, n. 141

- Presupposto per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è il dato formale dell'iscrizione all'albo, oltre che quello sostanziale della stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 17 luglio 2015, n. 187

- Sulla nuova disciplina dei diritti di rogito si è di recente pronunciata la Sezione Autonomie di questa Corte, che con delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C (mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale) e che, in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, ove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario, ulteriormente precisando che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente. Circa le modalità di calcolo dell'importo percentuale da riconoscere al segretario nei casi di spettanza del diritto di rogito, e cioè, se il dovuto vada calcolato su base annua o in altro modo, il nuovo testo normativo fa chiaro rinvio al "provento annuale" come termine di riferimento per il calcolo della quota. L'espressione adottata dal legislatore induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito siano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. Pertanto, la quota deve essere conteggiata "in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale"; infatti, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina che, accanto alla frazione (all'epoca pari a 1/3 dello stipendio in godimento) prevedeva una quota percentuale da riconoscere al segretario (pari al 75% del diritto), nella nuova formulazione il riferimento percentuale è venuto meno. Quanto, invece, alle questioni di diritto intertemporale, sovviene il comma 2-ter, disponendo che "le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto". In conseguenza, il comune, in relazione all'anno 2014, dovrà calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell'anno (ante e post entrata in vigore della novella), sulla base delle rispettive regole di quantificazione. Poiché l'ente non dispone in materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l'incremento delle entrate in questione e a non depauperarle, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante va calcolata, pur nei limiti quantitativi anzidetti, in relazione all'attività effettivamente svolta nell'anno giacché, ai fini della loro corresponsione, deve sussistere un sinallagma tra prestazione resa dal segretario e proventi dalla stessa generati. Ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento, si ricorda che il diritto di rogito matura, cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell'atto/contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario; conseguentemente, a tal momento deve farsi riferimento per l'applicazione della normativa, a nulla rilevando che il diritto non sia stato ancora liquidato/pagato. A prescindere dall'esistenza di una Convenzione tra enti, l'inquadramento del Segretario tra essi "condiviso" in fascia superiore alla C, comporta, in sé, l'esclusione della spettanza dei diritti di rogito. L'Ente non può deliberare in autonomia la percentuale dei diritti da corrispondere al segretario comunale: si nega, infatti, un autonomo potere regolamentare dell'ente interessato avulso dal C.C.N.L. di categoria. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola sono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

Corte dei conti-Veneto, delibera 17 luglio 2015, n. 359

Corte dei conti-Veneto, delibera 17 luglio 2015, n. 360

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 235

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 153

- Le procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale soprannumerario di ruolo degli enti di area vasta non possono essere limitate al solo personale della Provincia in cui è situato il Comune. Le suddette procedure sono volte a favorire e ad agevolare il pieno perseguimento degli obiettivi perseguiti con l'art. 1, commi 424 e ss., legge di stabilità 2015, ovvero la ricollocazione delle unità soprannumerarie degli Enti di area vasta destinatarie dei processi di mobilità. Alla luce di ciò non può trovare applicazione la disciplina contenuta nel menzionato comma 424, nella parte in cui deroga al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006, restando fermi i vincoli del patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 234

- L'art. 13, D.L. n. 90 del 2014, convertito con L. n. 114 del 2014, ha abrogato l'art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006; tuttavia, il legislatore ha mantenuto la possibilità d'attribuire un incentivo ai dipendenti degli enti pubblici cui sono conferiti incarichi tecnici nell'ambito delle procedure d'aggiudicazione/esecuzione di un'opera pubblica, salvo ridisciplinarne presupposti e limiti nel nuovo "fondo per la progettazione e l'innovazione", ex art. 13-bis, L. n. 114 del 2014. Questa norma ha inserito, nell'art. 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, i quattro nuovi commi 7-bis/7-ter/7-quater/7-quinquies; di conseguenza, dall'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014, i comuni dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione/esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento interno che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi, e un nuovo accordo integrativo decentrato, da recepire nel regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra cui l'esclusione, fra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del personale dirigenziale. La nuova disciplina si pone in sostanziale prosecuzione della precedente, prevedendo esplicitamente che beneficiari dei compensi in discorso possano essere i dipendenti interni incaricati delle funzioni di responsabile del procedimento, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e i loro collaboratori. Ugualmente la nuova disciplina ribadisce la confluenza in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti sopra indicati, ma affidate a personale esterno all'ente. L'art. 93, commi 7-bis/7-ter/7-quater, D.Lgs. n. 163 del 2006, va letto nel complessivo contesto delle modalità d'affidamento degli incarichi tecnico professionali, previsti in materia di contratti pubblici, disciplina informata da un principio generale, codificato anche dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui i predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni al plesso amministrativo solo se non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Quindi, ove gli incarichi tecnici siano espletati da personale interno occorre far riferimento, ai fini della loro remunerazione, alle regole generali previste per il pubblico impiego, secondo cui nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio, anche se di particolare complessità. Tuttavia la legge, oltre a disciplinare struttura e livelli di contrattazione nel pubblico impiego, può disciplinare in modo diretto l'ammontare del trattamento economico, e attribuire ulteriori specifici compensi. L'incentivo alla progettazione costituisce, infatti, uno dei casi in cui il legislatore, derogando al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando ai regolamenti della p.a. aggiudicatrice e alla contrattazione decentrata, criteri e modalità di ripartizione; come tale, costituisce un'eccezione di stretta interpretazione, con divieto d'analogia. La legge pone alcuni paletti per la ripartizione del predetto incentivo, rimettendone la disciplina concreta a un regolamento interno assunto previa contrattazione decentrata, i cui punti fermi da rispettare sono:

- erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma, riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione "di un'opera o un lavoro" (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni/servizi). La norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una/più attività (es., la progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni;
- puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili, secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logica, congruenza e ragionevolezza;
- devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione; obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, così da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;

- devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell'accertamento d'esecuzione dell'opera in conformità ai tempi e ai costi prestabiliti.

Altri principi applicabili alla fattispecie si ricavano dalla normativa sul pubblico impiego, e in particolare dall'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le p.a. non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese: per il nuovo art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163 del 2006, infatti, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Ove tale accertamento sia invece negativo, scatta la medesima regola della devoluzione in economia esaminata in precedenza. In estrema sintesi, quindi, la novella normativa ha lasciato intatto il potere della p.a. di riconoscere, sia pure con le diverse forme ed entro i nuovi limiti indicati, incentivi per l'attività di progettazione e per l'attività di supporto alla progettazione esterna, intaccando per contro la diversa fattispecie concernente la redazione di atti pianificatori pur sempre connessi all'espletamento di un'opera pubblica. In conclusione, quindi, permane, pur a seguito dell'introduzione, nell'art. 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, dei nuovi commi 7-bis/7-ter/7-quater/7-quinquies, il potere della p.a. di disporre un riconoscimento economico in favore del personale interno concernente la fase di gestione degli appalti di opere nel caso di attività di progettazione esterna.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 236

- In materia di lavoro flessibile, ove non siano state sostenute spese per tali fini nell'anno 2009, l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010 (attuale formulazione), prevede espressamente che "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009"; il significato della locuzione "stesse finalità", si conforma al senso letterale del termine ed è riferito alle medesime categorie di lavoro flessibile consentite ex lege alle dipendenze delle p.a.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 238

- Se l'ente locale deve coprire posti in organico per i quali occorre una specifica professionalità per garantire l'espletamento del servizio reinternalizzato, può assumere solo nei modi indicati dal comma 424, art. 1, L. n. 190 del 2014, e solo ove fosse constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà assumere nei modi ordinari; tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia d'appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, come individuato ex comma 422, art. 1, L. n. 190 del 2014. Dunque, solo in quest'ultima particolare ipotesi, l'ente potrà reinternalizzare il personale della società in house e sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale mediante selezione pubblica).

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 246

- Per effetto dell'art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015, il comune per l'intero biennio 2015-2016 potrà attivare procedure di mobilità solo per la ricollocazione del personale soprannumerario delle province. E' pertanto esclusa, in vigenza del predetto regime derogatorio, la possibilità d'acquisire personale da altri enti mediante le ordinarie procedure di mobilità. Decorso detto periodo, o comunque alla conclusione del processo di ricollocazione del personale delle province, il comune potrà sostituire il dipendente ceduto attivando, secondo la disciplina generale, una procedura di mobilità di personale da altro ente soggetto a limiti d'assunzione, sempreché sia rispettato il limite della spesa di personale. Un comune che ceda un dipendente in mobilità non può considerare la cessazione agli effetti del risparmio di spesa da destinare a nuove assunzioni, come stabilito, anche per i comuni non sottoposti al patto di stabilità, dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 95 del 2012. Alle medesime conclusioni si deve giungere con riferimento alla ricollocazione del personale di polizia municipale. La conclusione nel 2015 della procedura avviata con l'ingresso per mobilità di un dipendente non appartenente alla categoria di personale soprannumerario di ente d'area vasta, deve indurre ad attente valutazioni, tenendo conto della ratio e delle finalità della norma, che muove dall'intento di

rendere disponibili, in via prioritaria, tutti gli spazi presenti nelle dotazioni a favore del personale di area vasta in mobilità e garantire il massimo riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 luglio 2015, n. 249

Corte dei conti-Puglia, delibera 23 luglio 2015, n. 155

Corte dei conti-Toscana, delibera 31 luglio 2015, n. 244

- Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale rientrano nella spesa del personale oggetto di contenimento, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296 del 2006, mentre sono escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ex art. 9, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 luglio 2015, n. 127

- L'obbligo di riservare, per il 2015 e 2016, le procedure di mobilità al personale soprannumerario provinciale esclude la possibilità di assorbire, mediante mobilità volontaria, unità provenienti da altre p.a., incluse le Comunità montane.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 luglio 2015, n. 199

- L'attribuzione della qualifica di "datore di lavoro" in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all'Ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti a un ufficio pubblico avente autonomia gestionale e di spesa. In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che s'impongono per la peculiarità della situazione, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa, può essere anche espressamente designato "datore di lavoro", ai fini e con le responsabilità di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 29 luglio 2015, n. 50

- L'ente locale che s'avvale di personale comandato deve includere i relativi oneri economici nella spesa complessiva del personale, così soggiacendo al limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Umbria, delibera 21 maggio 2015 n. 95

- Le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI sono destinabili alla generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, come chiarito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 51/2011, ove si ravvisa proprio in tale circostanza la ragione del computo delle stesse risorse ai fini della determinazione dei limiti previsti dall'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 maggio 2015, n. 77

- Il conferimento a titolo oneroso di un incarico di Direttore sanitario di un ente qualificato come IPAB ma privo del riconoscimento di soggetto giuridico di diritto privato secondo la disciplina regionale piemontese (nonché sottoposto all'indirizzo di un ente pubblico in virtù della nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione), è da ritenersi vietato in applicazione dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, nella versione introdotta dall'art. 6, comma 1, D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, che postula la non conferibilità di incarichi ai soggetti collocati in quiescenza.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 maggio 2015, n. 82

- Sindaco (che ha disposto l'attribuzione delle somme) e Segretario comunale (che, nell'ambito della sua funzione di garante della legalità dell'azione amministrativa dell'Ente, non ha rilevato l'illegittimità delle operazioni poste in essere, beneficiando dei relativi effetti) rispondono del danno all'Ente derivante dall'indebita liquidazione del

compenso erogato al Segretario comunale stesso per le attività svolte quale Presidente del Nucleo di Valutazione: lo svolgimento di tale mansione era previsto nel contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali/provinciali (accordo del 22/12/2003) tra le condizioni che avrebbero potuto determinare l'incremento (dal 10 al 50%) della sua retribuzione di posizione. La circostanza tuttavia che egli, nel periodo di riferimento, già percepiva la retribuzione di posizione nel suo massimo, avrebbe dovuto comportare che l'attività di Presidente del Nucleo di valutazione non determinasse il percepimento di alcun altro emolumento.

Corte dei conti-sez. I giurisd. Centr. App., sentenza 22 luglio 2015 n. 451

- Costituisce danno erariale la spesa per il conferimento di un incarico di posizione organizzativa dimostratosi inutile, ancorché legittimamente attribuito.

Corte dei conti-Lombardia, sentenza 27 luglio 2015 n. 134

- Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 28 luglio 2015, n. 26/SEZAUT/2015/QMIG

- Il comma 424, Legge di stabilità 2015, detta una disciplina temporaneamente derogatoria a quella generale delle assunzioni da parte degli enti locali: per il 2015 e il 2016, a questi è consentito indire bandi per procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario di provincie e città metropolitane; a conclusione del processo di ricollocazione dell'indicato personale (come delineato dai commi 421 e segg., L. n. 190 del 2014), invece, sarà possibile tornare ad indire ordinarie procedure di mobilità volontaria, e considerare neutre le conseguenti assunzioni ai fini delle limitazioni poste ex lege al reclutamento di personale a tempo indeterminato (in aderenza alla regola generale posta dall'art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004). L'obbligo di riservare, per il 2015 e 2016, le procedure di mobilità al personale soprannumerario provinciale, esclude la possibilità di assorbire, mediante mobilità volontaria, unità provenienti da altre p.a., incluse le Comunità montane.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 luglio 2015 n. 199

Corte dei conti-Liguria, delibera 30 luglio 2015, n. 58

- Il giudice dei conti si esprime sul corretto inquadramento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa negli enti di piccole dimensioni, e in tema di trattamento accessorio del Segretario comunale, in riferimento alle previsioni dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 29 luglio 2015 n. 70

SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO

- Il giudice dei conti si esprime sull'integrazione, da parte del Comune, delle rette di degenza dei ricoverati in una ASP.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 12 agosto 2015 n. 100

- Il giudice dei conti esprime il proprio avviso in tema di compensi degli amministratori di società partecipate.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 14 agosto 2015 n. 102